

SENATO DELLA REPUBBLICA



7^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste
e telecomunicazioni, marina mercantile)

MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 1957

(110^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORBELLINI

INDICE

Disegni di legge:

« Disposizioni per agevolare la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra » (2024) (D'iniziativa dei senatori De Luca Angelo ed altri) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE	Pag. 1769
CAPPELLINI	1769
CERABONA	1769
SEDATI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	1769

« Norme sulla previdenza marinara » (2036) (D'iniziativa del deputato Rapelli) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1770
TARTUFOLI, relatore	1770

« Provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi, nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turi-

stico » (2051-Urgenza) (D'iniziativa dei deputati Ermini e Jervolino Angelo Raffaele) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1764
CROLLALANZA	1764

« Miglioramento delle pensioni degli iscritti alla Cassa per la previdenza marinara e modifiche di alcune norme previdenziali » (2089) (D'iniziativa del senatore Angelini Cesare) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE	1771
TARTUFOLI, relatore	1771

« Soppressione del ruolo "Ufficiali idraulici del personale di custodia delle opere idrauliche e di bonifica" ed istituzione del ruolo "Ufficiali idraulici Funzionari tecnici" (gruppo B) » (2098) (D'iniziativa dei deputati Foderaro ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE	1765
----------------------	------

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Amigoni, Barbaro, Buizza, Canevari, Cappellini, Cerabona, Corbellini, Crollalanza, Flecchia, Focaccia, Grampa, Massini, Molinari, Porcellini, Restagno, Santmartino, Tartufoli, Vaccaro e Voccoli.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Pucci è sostituito dal senatore Ristori.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Sedati e per la marina mercantile Terranova.

PORCELLINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Ermini e Jervolino Angelo Raffaele: « Provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi, nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turistico » (2051-Urgenza) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Ermini e Jervolino Angelo Raffaele: « Provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi, nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turistico », già approvato dalla Camera dei deputati.

Nell'ultima seduta avevamo esaurita la discussione generale: iniziamo quindi, oggi, la discussione degli articoli.

CROLLALANZA. Non per riaprire la discussione generale, ma proprio allo scopo di rendere più rapida l'approvazione degli articoli, volevo far presente che ci è pervenuto in questi giorni, e probabilmente l'avrà ricevuto anche il collega Cappellini, da parte del sindaco di Assisi, un elenco dettagliato dei lavori da eseguire nel territorio assisiense, dal quale risulta che sono necessarie opere di carattere artistico ed archeologico per una cifra anche superiore a quella che lo stesso disegno di legge prevede. Cadono quindi le preoccupazioni manifestate da alcuni colleghi nel corso della passata seduta.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Nel comune di Assisi, per quanto attiene al centro storico cittadino e ai castelli medievali di Armenzano, Tordandrea, Porziano,

Palazzo, Petrignano, Sterpeto, Rocca Sant'Angelo, San Gregorio, Torchiagina, Mora, Castelnuovo, Beviglie, Tordibetto, Paganzano, Petrata, per un'area delimitata da un raggio di 50 metri dall'esterno delle mura civiche medievali e dalle mura dei singoli castelli, e al centro di Santa Maria degli Angeli per un raggio di 500 metri intorno alla Basilica omonima e nelle aree che si estendono per un raggio di 100 metri intorno ai restanti santuari, sono eseguiti a carico dello Stato:

a) il restauro e il consolidamento delle opere monumentali e d'arte;

b) la sistemazione o l'apertura delle strade di accesso ai Santuari ed ai monumenti storici francescani, nonché quelle di allacciamento tra i medesimi.

(È approvato).

Art. 2.

I proprietari degli edifici compresi nella zona prevista dal programma annuale di lavori di cui all'articolo 4 hanno l'obbligo di provvedere alla sistemazione architettonica, e al consolidamento degli edifici di loro proprietà per la parte non di competenza dello Stato.

La necessità dei sopraddetti lavori, in relazione ai fini della presente legge, è dichiarata dal sindaco, sentiti i propri Uffici tecnici e sanitari e su conforme parere della Sovrintendenza ai monumenti.

Per i lavori di riparazione o di ripristino di parti architettoniche o decorative di edifici che abbiano particolare interesse monumentale, artistico o storico, in stretta aderenza col carattere proprio della città e del territorio di Assisi, nonché per quelli di consolidamento e risanamento eventualmente occorrenti e che siano in diretta connessione coi primi, sarà concesso, a favore dei proprietari, un contributo dello Stato del 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Il contributo predetto potrà essere elevato fino al 40 per cento qualora, trattandosi di restauri ad edifici di particolare interesse artistico, il costo dei lavori necessari sia riconosciuto gravoso in rapporto al reddito di cui l'edificio stesso è suscettibile.

Ove i proprietari interessati non provvedano nel termine stabilito dal sindaco alla esecuzione dei lavori cui sono obbligati, il sindaco vi provvede d'ufficio con la procedura dell'articolo 153 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Qualora alla esecuzione si provveda di ufficio per inadempienza degli obbligati, il relativo contributo dello Stato sarà corrisposto al comune.

(È approvato).

Art. 3.

Per le espropriazioni che si rendessero necessarie al fine di valorizzare singoli monumenti o santuari di particolare importanza, potrà essere concesso al comune un contributo statale nella misura del 50 per cento della spesa nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al successivo articolo 9.

(È approvato).

Art. 4.

Entro il primo trimestre di ogni anno il comune propone al Provveditorato alle opere pubbliche per l'Umbria un programma delle opere da eseguire nell'esercizio successivo. Il primo programma sarà proposto entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Il Provveditore, su conforme parere della Sovrintendenza ai monumenti, comunica, entro i successivi tre mesi, le sue decisioni e, con suo decreto, approva il programma con le modificazioni del caso.

L'approvazione suddetta equivale, ove occorra, a dichiarazione di pubblica utilità a tutti gli effetti di legge.

(È approvato).

Art. 5.

Per la esecuzione di opere di demolizione o restauro che richiedessero l'allontanamento definitivo di chi abita appartamenti od occupa locali adibiti ad uso diverso da abitazione, il sindaco provvede agli sfratti con sua ordinanza amministrativa e con la procedura pre-

vista dall'articolo 153 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, assegnando agli sfrattati alloggi o locali idonei di nuova costruzione o ricavati dal restauro di vecchi edifici.

Quanto alla misura del canone, resta ferma, per i casi di cui al comma precedente, la disposizione dell'articolo 10, secondo comma, della legge 23 maggio 1950, n. 253.

(È approvato).

Art. 6.

Il comune di Assisi è autorizzato a comprendere nei suoi piani particolareggiati e, in attesa di questi, nei programmi di cui all'articolo 4 della presente legge, anche l'espropriazione degli immobili, l'occupazione dei quali giovi ad integrare le finalità dell'opera e a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.

Prima di procedere alle espropriazioni di cui sopra, il comune deve darne notifica ai rispettivi proprietari e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un termine fissato, qualora l'area non debba rimanere scoperta, se intendono o meno essi stessi addivenire alla edificazione o ricostruzione sulle loro proprietà, singolarmente, se proprietari dell'intera zona, o riuniti in consorzio, secondo le norme estetiche ed edilizie che il comune stabilirà in relazione ai vincoli del piano regolatore, dei piani particolareggiati ed ai regolamenti vigenti del comune.

Il comune dovrà altresì notificare ai rispettivi proprietari quali aree verranno assoggettate al vincolo di impedita costruzione. Per tale vincolo sarà corrisposta ai proprietari una indennità con le norme della presente legge.

(È approvato).

Art. 7.

Per la esecuzione delle opere di cui alla presente legge l'indennità dovuta ai proprietari degli immobili è determinata per i terreni, in base alla media tra il valore venale e l'imponibile accertato catastalmente, rivalutato ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, e, per i fabbricati, in base alla media tra il valore venale e l'imponibile

accertato a norma della legge 4 novembre 1951, n. 1219, capitalizzate ad un tasso dal 2 per cento al 7 per cento secondo le condizioni della località, le condizioni igieniche dell'edificio, lo stato di conservazione e di stabilità e le altre condizioni dell'edificio stesso.

(È approvato).

Art. 8.

Per la sola determinazione della indennità di espropriazione degli immobili compresi nel piano particolareggiato si seguirà la procedura seguente:

a) il prefetto della provincia, in seguito a richiesta del comune di Assisi, dispone perchè, in contraddittorio col comune stesso e con gli espropriandi, venga formato lo stato di consistenza, e in base alle norme di valutazione di cui all'articolo 7, sentito, ove occorra, un tecnico da lui scelto fra gli iscritti nell'albo degli ingegneri o geometri della provincia di Perugia, determina la somma che deve essere depositata alla Cassa depositi e prestiti, quale indennità di espropriazione unica e iniscindibile per ogni proprietà a tacitazione di tutti i diritti. Tale provvedimento è notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;

b) nel decreto di determinazione della indennità il prefetto deve pure stabilire il termine entro il quale l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti della indennità stessa;

c) effettuato il deposito, l'espropriante deve richiedere al prefetto il decreto di trasferimento della proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma a) del presente articolo;

d) il decreto del prefetto deve essere a cura dell'espropriante trascritto all'Ufficio di conservazione dei registri immobiliari e successivamente notificato agli interessati nella forma delle citazioni;

e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta, gli interessati possono proporre avanti l'Autorità giudiziaria competente le

loro opposizioni relativamente alla misura della indennità come sopra determinata;

f) trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui al comma d) senza che sia stata prodotta opposizione, la indennità come sopra determinata e depositata diviene definitiva;

g) le opposizioni di cui al comma e) sono trattate con la procedura stabilita dall'articolo 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma per la eventuale nuova valutazione debbono applicarsi i criteri e i riferimenti stabiliti con l'articolo 7 della presente legge.

(È approvato).

Art. 9.

Per provvedere ai lavori di cui agli articoli precedenti e alle relative espropriazioni, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi e 300 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di:

100 milioni	. . .	nell'esercizio	1957-58
150	»	»	1958-59
150	»	»	1959-60
200	»	»	1960-61
200	»	»	1961-62
200	»	»	1962-63
300	»	»	1963-64
300	»	»	1964-65
300	»	»	1965-66
400	»	»	1966-67

La suddetta somma sarà erogata con la seguente ripartizione annuale:

a) per lavori di cui all'articolo 1 tre quarti della somma;

b) per i contributi nella spesa dei lavori di cui all'articolo 2, un dodicesimo della somma;

c) per i contributi nella spesa dei lavori di cui all'articolo 3, due dodicesimi della somma.

Le variazioni di ripartizione degli stanziamenti di cui alle lettere a), b), c) saranno autorizzate con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con quello del tesoro, su proposta del Consiglio comunale di Assisi.

Le variazioni compensative tra gli stanziamenti di cui alle lettere *b*) e *c*) saranno autorizzate con decreto del Provveditore alle opere pubbliche dell'Umbria, su proposta del Consiglio comunale di Assisi.

L'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge è disposta con decreto del Provveditore alle opere pubbliche per l'Umbria.

Le somme non impiegate in un esercizio vengono utilizzate nell'esercizio successivo.

In relazione ad esigenze tecniche dei lavori o alla opportunità di affrettare l'esecuzione dei medesimi, i programmi annuali di cui all'articolo 4 possono anche eccedere nell'ammontare della spesa la somma stanziata nell'anno. Per fronteggiare tale eccedenza è consentito di scontare e cedere in garanzia le annualità previste nei tre esercizi finanziari successivi a quello in corso.

(È approvato).

Art. 10.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Assisi per i fini di cui alla presente legge mutui fino all'ammontare di lire 2 miliardi, da ripartirsi in 10 esercizi finanziari, con ammortamenti in 35 anni al saggio vigente al momento della concessione.

I mutui predetti saranno garantiti dallo Stato per capitali e interessi, e l'assunzione della garanzia sarà effettuata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'interno, a seguito di deliberazione del Consiglio comunale di Assisi, sentito il Provveditorato alle opere pubbliche per l'Umbria.

(È approvato).

Art. 11.

Le somme mutate ai sensi dell'articolo precedente saranno impiegate dal comune di Assisi per l'espletamento delle opere e degli interventi di cui alla presente legge e per quelle altre ritenute necessarie per lo sviluppo igienico, economico ed edilizio del comune stesso.

Per le suddette opere il comune di Assisi potrà avvalersi, nei limiti degli stanziamenti,

dei contributi di cui all'articolo 3 o dei contributi contemplati dalle altre leggi vigenti.

(È approvato).

Art. 12.

I programmi dei lavori da effettuarsi con i mutui di cui agli articoli precedenti dovranno essere approvati dal Provveditorato alle opere pubbliche per l'Umbria.

(È approvato).

Art. 13.

L'Istituto federale delle Casse di risparmio, l'Istituto nazionale delle assicurazioni e tutti gli altri Enti finanziari, che ne hanno la facoltà, sono autorizzati a concedere, anche in deroga ai limiti segnati dai loro statuti, a proprietari che effettueranno le opere contemplate all'articolo 2 e per le quali sia già stato autorizzato il relativo contributo da parte dello Stato, mutui corrispondenti alla somma necessaria per eseguire tutti i lavori autorizzati e sussidiati.

Gli interessati devono dare la necessaria garanzia all'Istituto mutuante, mediante ipoteca sul fabbricato o su altri immobili, anche di terzi, per l'aliquota non coperta dal sussidio dello Stato.

L'aliquota del contributo, a collaudo avvenuto, sarà versata direttamente all'Istituto mutuante.

Le iscrizioni ipotecarie di cui al precedente comma sono soggette al pagamento della sola imposta fissa minima.

(È approvato).

Art. 14.

Per consentire il libero sviluppo delle attività artigiane e di quelle industriali senza deturpare il carattere storico e monumentale e il paesaggio della città e del territorio di Assisi, il comune di Assisi, entro due anni dalla presente legge, designerà, d'intesa con la Sovrintendenza ai monumenti dell'Umbria, e in armonia con i piani particolareggiati e con

il piano territoriale paesistico, le zone dove viene consentito lo sviluppo delle predette attività.

Dal momento della predetta designazione è fatto divieto di istituire ogni nuovo impianto artigiano o industriale in zona diversa.

(È approvato).

Art. 15.

Allo scopo di agevolare il trasferimento o il nuovo impianto delle imprese artigiane o industriali nelle zone prescelte a termini dell'articolo precedente, sarà concesso, alle imprese che istituiranno in queste ultime i loro impianti nel periodo di 5 anni dalla presente legge, l'esenzione da ogni imposta erariale provinciale e comunale e relative sovrimposte, per la durata di anni 10 dalla istituzione dell'impianto medesimo.

(È approvato)

Art. 16.

Per i nuovi impianti alberghieri che saranno creati entro il periodo di 5 anni dalla pubblicazione della presente legge, competerà l'esenzione da ogni imposta e tributo erariale per la durata di anni 10 dalla data di apertura degli impianti medesimi. Tale esenzione si applica anche per il caso di ampliamento di impianti già esistenti, che superi per valore il 50 per cento di questi ultimi.

(È approvato).

Art. 17.

Il beneficio di cui all'articolo precedente viene accordato ai nuovi impianti o agli ampliamenti nei limiti e con modalità che saranno indicati dal piano alberghiero da adottarsi con delibera del Consiglio comunale, su proposta del sindaco, sentite le categorie interessate.

Tale piano determinerà, tra l'altro, il numero dei posti letto ritenuto indispensabile. Le concessioni per nuovi alberghi o ampliamenti, in relazione col suddetto piano, saranno accordate dalla Giunta comunale per le attrezz-

zature non superiori alla terza categoria e dal Consiglio comunale per quelle superiori.

(È approvato).

Art. 18.

Nel perimetro di cui all'articolo 1, il reddito netto agli effetti dell'imposta sui fabbricati sarà determinato deducendo dal reddito lordo dei fabbricati medesimi, oltre alle detrazioni stabilite dalla legge, anche un ulteriore decimo del reddito stesso, a titolo di spese di riparazione, di manutenzione e di ogni altro onere o perdita eventuale.

In relazione alla concessione suddetta, i proprietari di fabbricati sono tenuti alla tempestiva esecuzione di ogni opera necessaria alla conservazione e manutenzione degli immobili.

(È approvato).

Art. 19.

Gli edifici completamente nuovi, le sopraelevazioni e i nuovi piani aggiunti, come pure i fabbricati radicalmente trasformati o in massima parte ricostruiti con completo o parziale rifacimento dei muri perimetrali oppure con completo svuotamento interno e con la ricostruzione di diverse abitazioni con relativi muri divisorii, pavimenti e soffitti, godranno di tutte le agevolazioni tributarie vigenti nel medesimo periodo di tempo, purchè l'esecuzione sia stata richiesta in applicazione della presente legge.

(È approvato).

Art. 20.

I passaggi di proprietà al comune di Assisi, a seguito di espropriazione o di acquisto di immobili a norma della presente legge, sono soggetti al pagamento delle imposte fisse minime di registro e ipotecarie.

Sono salvi gli emolumenti dovuti al conservatore dei registri immobiliari nonchè i diritti e i compensi spettanti agli Uffici del registro e delle imposte dirette.

(È approvato).

Art. 21.

Alla copertura della spesa di lire 100 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1957-58, sarà provveduto mediante riduzione corrispondente del fondo speciale iscritto al capitolo n. 497 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio finanziario.

(È approvato).

Art. 22.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio con propri decreti le occorrenti variazioni.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Rinvio della discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori De Luca Angelo ed altri: « Disposizioni per agevolare la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra » (2024).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore De Luca Angelo ed altri: « Disposizioni per agevolare la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra ».

Debbo osservare che non è ancora pervenuto il parere della Commissione finanze e tesoro sul disegno di legge in discussione. Detta Commissione, però, ci ha pregato, or non è molto, di soprassedere alla discussione del provvedimento per il periodo strettamente indispensabile alla stesura del parere di competenza; riterrei, pertanto, opportuno rinviare la discussione del provvedimento in parola ad altra seduta.

CAPPELLINI. Mi risulta che dinanzi all'altro ramo del Parlamento si sta discutendo una proposta analoga, di iniziativa dei deputati De' Cocci ed altri che ha per titolo: « Provvedimenti diretti ad agevolare i finanziamenti occorrenti all'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione per lo svolgimento della

sua attività, a favore della ricostruzione delle abitazioni distrutte a causa di eventi bellici ».

Vorrei pregare il relatore, prima che si inizi la discussione di questo disegno di legge, di prendere visione di quella proposta di legge, per vedere se si può giungere, eventualmente, ad una discussione abbinata.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. La proposta di legge degli onorevoli De' Cocci ed altri regola non tutta la materia, ma solo una parte di essa: intende cioè facilitare ulteriori finanziamenti ai privati per la ricostruzione delle case danneggiate o distrutte dalla guerra, mediante prestiti scontati da parte dello Stato.

Il disegno di legge del senatore De Luca investe invece un più ampio problema, inteso com'è a facilitare la ricostruzione in determinate zone, nelle quali, per particolari situazioni ambientali, economiche, sociali, il processo di ricostruzione è stato più lento.

Comunque, l'osservazione del senatore Cappellini mi sembra giusta, in quanto si può trovare la maniera di abbinare la discussione dei due disegni di legge.

CERABONA. Noi preghiamo che il disegno di legge in discussione sia incluso nell'ordine del giorno della prossima seduta, al fine di non rinviarne la discussione per un periodo di tempo troppo lungo.

PRESIDENTE. Pregherò il Presidente Bertone di farci pervenire il parere della Commissione finanze e tesoro prima della prossima seduta della Commissione.

Se non vi sono obiezioni, la discussione di questo disegno di legge è rinviata alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Foderaro ed altri: « Soppressione del ruolo "Ufficiali idraulici del personale di custodia delle opere idrauliche e di bonifica" ed istituzione del ruolo "Ufficiali idraulici-Funzionari tecnici" (Gruppo B) » (2098) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa

dei deputati Foderaro ed altri: « Soppressione del ruolo " Ufficiali idraulici del personale di custodia delle opere idrauliche e di bonifica " ed istituzione del ruolo " Ufficiali idraulici-Funzionari tecnici " (Gruppo B) », già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione finanze e tesoro ha espresso, in ordine a questo disegno di legge, parere sostanzialmente sfavorevole. Poichè, però, alcune delle obiezioni prospettate dalla 5^a Commissione potrebbero essere superate mediante un'ulteriore elaborazione del provvedimento, proporrei di rinviare, se la Commissione è d'accordo, la discussione di esso alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Rapelli: « Norme sulla previdenza marinara » (2036) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Rapelli: « Norme sulla previdenza marinara », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il personale amministrativo e di stato maggiore navigante iscritto alla Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara secondo le norme del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, può chiedere il riconoscimento di tutto il servizio prestato anteriormente alla data di iscrizione della predetta Gestione presso le Aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati nonchè presso le Società di navigazione contemplate dall'articolo 1 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842.

La facoltà di cui sopra, dovrà essere fatta valere in costanza del rapporto di lavoro; potrà altresì essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge da coloro che alla predetta data abbiano già risolto il rapporto d'impiego o dai loro superstiti.

Gli effetti previdenziali dei riconoscimenti di servizio, avranno decorrenza dal primo del mese successivo a quello di presentazione della domanda; la decorrenza predetta si applica anche alle domande pervenute alla Cassa nazionale per la previdenza marinara anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

La somma da versare per il riscatto sarà ragguagliata alla riserva matematica relativa ai periodi da riconoscere calcolata sulla retribuzione massima prevista dall'articolo 5 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842, per i periodi compiuti anteriormente al 31 luglio 1952 e sulla retribuzione raggiunta alla data di presentazione della domanda di riscatto, entro i limiti del massimale vigente a tale data, per i periodi compiuti posteriormente al 31 luglio 1952.

L'ammissione al riconoscimento di cui al primo comma del presente articolo comporta l'integrale trasferimento alla Gestione speciale dei contributi eventualmente versati, limitatamente al periodo di servizio riconosciuto, nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

TARTUFOLI, *relatore*. Il disegno di legge in discussione tende a concedere al personale amministrativo e di stato maggiore navigante, iscritto alla Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara, la facoltà di chiedere il riconoscimento del servizio prestato presso le Aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati e presso le Società di navigazione prima della iscrizione alla Gestione stessa.

Oltre alle modalità per avvalersi di tale diritto, il disegno di legge in esame stabilisce la decorrenza degli effetti previdenziali, la somma da versare per il riscatto, nonchè il principio che l'ammissione al riconoscimento comporta l'integrale trasferimento alla Gestione speciale dei contributi eventualmente versati nella assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, limitatamente al periodo di servizio riconosciuto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Angelini Cesare: « Miglioramento delle pensioni degli iscritti alla Cassa per la previdenza marinara e modifiche di alcune norme previdenziali » (2089).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Angelini Cesare: « Miglioramento delle pensioni degli iscritti alla Cassa per la previdenza marinara e modifiche di alcune norme previdenziali ».

Su tale disegno di legge la Commissione finanze e tesoro non ha potuto ancora estendere il parere di competenza, data la brevità del tempo intercorso tra la presentazione e la discussione del provvedimento. Ritengo quindi

che si possa accogliere la richiesta formulata dal Presidente della 5^a Commissione, e tendente ad ottenere la proroga prevista nel secondo comma dell'articolo 31 del Regolamento.

TARTUFOLI, *relatore*. Ritengo che nulla osti all'accoglimento della richiesta della Commissione finanze e tesoro.

PRESIDENTE. È opportuno aderire alla richiesta formulata dal Presidente della 5^a Commissione.

Pertanto, se non vi sono obiezioni, questo disegno di legge sarà discusso non appena la Commissione finanze e tesoro avrà fatto pervenire il parere di competenza.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 11,50.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.